

TORNATA DEL 31 LUGLIO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Lettura ed approvazione del processo verbale. — Discussione del progetto di legge per la costituzione del Banco di Sicilia — Cenni storici sull'antico Banco e proposta di ordine del giorno del Senatore Caccia — Dichiarazione del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Accettazione dell'ordine del giorno proposto — Obbiezioni del Senatore Farina cui risponde il Senatore Caccia — Replica del Senatore Farina — Spiegazioni del Ministro d'Agricoltura e Commercio e del Senatore Farina — Osservazioni dei Senatori Poggi, Saracco, e Mirabelli — Nuove obbiezioni del Senatore Farina — Ritiro dell'ordine del giorno Caccia e dichiarazione in proposito — Approvazione dei quattro articoli di legge — Messaggio del Presidente della Camera Elettiva — Squittinio segreto sul complesso della legge per la costituzione del Banco di Sicilia.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri e d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** legge il processo verbale dell'ultima seduta che viene approvato.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTITUZIONE DEL BANCO DI SICILIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge relativo alla costituzione del Banco di Sicilia.

Do lettura del progetto di legge.

(*V. infra*).

È aperta la discussione generale.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Caccia ha la parola.

Senatore Caccia. Prendo la parola non già per mettere in forse la utilità di questo progetto di legge, giacchè per questo riguardo l'animo mio è tranquillo, giacchè da esso mi aspetto grandi effetti nello svolgimento delle industrie e delle condizioni economiche delle contrade siciliane, tanto travagliate e per fatto degli uomini e per crisi della natura.

Però nell'animo mio sorge grave preoccupazione sugli effetti giuridici di questa legge in ordine al fatto che viensi a scindere un contratto costituito per potenza di legge, e lo si scioglie colla volontà di uno solo dei paciscenti, mercè la surroga di un depositario non voluto ad un depositario voluto.

Per essere chiaro nella dimostrazione che io voglio rassegnare al Senato di questo mio dubbio, e del voto che in conseguenza sto per formulare, prendo le mosse dalla istituzione di questo Banco.

È desso una delle opere che il Governo del Borbone faceva nel 1850, quando intendeva sempre più a separare l'amministrazione di Napoli da quella di Sicilia; il Decreto dell'agosto 1850 nel creare un Banco nella Sicilia al di là del Faro, ne faceva autonoma l'amministrazione.

Questo Banco aveva due scopi precipui; col primo si faceva servire a tutte le operazioni della Tesoreria generale. Così era stanziato che unicamente per mezzo del Banco di Sicilia, nelle due più grandi città dell'Isola, Palermo e Messina, le operazioni contabili di qualunque natura si facessero per carta rilasciata da questo Banco; nessuna operazione in effettivo fu permessa ai contabili dello Stato; tutto si faceva mercè madre fedi, e notate fedi.

L'altro scopo cui si volle che servisse fu quello di apprestare il modo di tenere in serbo sicuro i capitali dei privati, ed avere ad un tempo un pronto mezzo di circolazione. A questo effetto si volle che le arche di codesto Banco si schiudessero per ricevere il deposito di qualunque siasi somma di denaro, rilasciando ai deponenti cartelle fiduciarie, addomandate fedi di credito.

Ecco dunque in tutta la sua pienezza quel contratto di deposito volontario, che le leggi civili del tempo definivano e sviluppavano.

Nè a garanzia dei deponenti il Governo offeriva soltanto quella fede che meritava potea una istituzione emanata da lui e da lui sorretta, ma bensì con solenne dettato del suddetto Decreto di agosto 1850 prometteva che tutti i beni della Sicilia restavano ipotecati in garanzia dei fatti depositi. È un fatto notevole che le operazioni che facevansi in questo Banco cominciavano a toccare una cifra favolosa, il che non era sperabile per operazioni che non erano uno svolgimento di credito, ma la circolazione di una carta fiduciaria. Si arrivava finalmente verso il 1857, epoca in cui volendo il Governo borbonico maggiormente promuovere l'utilità di questa Istituzione, si decideva di creare due Casse di sconto, cioè una in Palermo, l'altra a Messina, e le aggregava alle due Casse del Banco di Sicilia. E per niente mettere del suo, ordinava alle Tesorerie che su quelle somme che avanzavano per l'amministrazione del Debito pubblico, se ne versasse una parte in queste due Casse di sconto, ed il resto che sopravanzava dal movimento del bilancio annuale, ordinava dovesse formare una somma di 4,250,000 lire, che venivano divise fra le due Casse di sconto di Messina e di Palermo.

Si pergiungeva al 1860, e le operazioni di sconto furono sempre di significante importanza; e sebbene si fosse detto che i ricavati lucri di queste operazioni avrebbero potuto accrescere il capitale, pure le spese a cui dovevano sobbarcarsi furono sempre tali e tante che l'accrescimento del capitale non poté mai effettuarsi.

Nel 1860 il Governo del Borbone lasciò la Sicilia, e fu in questa congiuntura che la fede pubblica si violava; una dilapidazione si faceva alle pubbliche casse; più che un milione di ducati veniva sottratto ed esportato in Napoli.

Sopravvenivano gravi vicende di guerra; bisognava che la spedizione in Napoli fatta dal Generale Garibaldi venisse aiutata in denari pronti, bisognava ancora sopprimere a quelle spese urgenti che era mestieri affrontare in Sicilia, la quale pei nuovi balzelli, annullato il macinato, non esatta la fondiaria, non trovava mezzi ordinari per soddisfare ai suoi doveri, ai suoi obblighi. Avveniva così come per altre volte che nelle casse del Banco fu messo mano, e ne furono levate delle altre somme.

Si arrivava al 1862, quando il Governo del Re in quelle provincie ordinava che un bilancio si completasse, e al nudo si mettessero le attività e le passività di quell'Amministrazione.

Fu allora che quegli che ha adesso l'onore di prendere la parola, ebbe il coraggio di mettere al nudo queste piaghe; e lo fece, forte della fede che aveva nei suoi concittadini, i quali non sapevano un momento diffidare che il Governo del Re, appena fosse stato edotto che un vuoto esisteva in quelle casse, si sarebbe fatto sollecito a colmarlo. E quale fu il proposito, tale fu il risultato; appena nel bilancio del

1862 io scrissi che un vuoto di ben 8 milioni di lire era avvenuto nelle casse del Banco di Sicilia, il Governo del Re approvava con Decreto questo bilancio, ed era sollecito di spedire i fondi sia in natura, sia in buoni del Tesoro, e colmava perfettamente quel vuoto.

La fiducia pubblica risorse; si vide come questo Governo sapeva tutto moralizzare; e le operazioni crebbero con meraviglia di tutti, mentre che oltre del Banco vi era la cassa di Depositi e Prestiti, mentre che a fianco di esso vi era la Banca Nazionale; e voi trovate che i risultamenti delle operazioni saldate sino al 1866 vi danno stagnante la somma di 40 milioni, e il movimento delle operazioni tocca la cifra di 400 milioni.

Questa è la Istituzione cui il progetto di legge si occupa a fare una mutazione, e questa mutazione si fa con sicure speranze di successo, lo vedo e lo proclamo; ma insieme io devo confessare che nel mutare le condizioni del Banco, è sacro dovere seriamente disaminare se un qualunque attentato si verrebbe a cagionare ai rapporti giuridici tra il Banco che attualmente esiste, ed i deponenti in quel Banco.

Il deposito, ho detto, Signori, e non credo di avere errato, era stato causa di un contratto; fu impegnata la fede del Governo perchè tenesse serbati in quell'arca i denari dei cittadini; i beni della Sicilia erano le garanzie dei depositanti. Ebbene che cosa si fa oggidì con questo progetto di legge?

Si crea un Istituto diverso, si crea un ente autonomo, ma tutto nell'interesse privato; lo si circonda di garanzie, di forme, s'introducono nell'amministrazione di questo ente novello i beneficj che nascono dai sistemi odierni di pubbliche elezioni di amministratori.

Tutto questo va bene. Ma vi ha di più: s'infrange per volontà di un solo quel contratto che si era formato tra il Governo depositario e i depositanti. Si surroga al Governo che era il depositario un altro depositario che è la cassa autonoma.

Allora io domando, o Signori, tutte le cautele che furono date nel tempo del contratto e appresso, dove andranno?

I beni della Sicilia che erano ipotecati siccome garanzia di questi depositi, come più potranno accompagnarli una volta che i depositi passarono in mano di una Istituzione dirai quasi privata?

Parmi, o Signori, fosse indispensabile di illuminare le menti di coloro avanti cui viene a discutersi questo progetto; ed il Governo che se ne è fatto il promotore non può, non deve anche esso seriamente intendere a che la fede pubblica, la fede del contratto non venissero alterate. Così è mestieri consentiate di veder modo, perchè il Governo del Re prima di addivenire alle operazioni finali e complementarie coll'ente che vuoi costituire, abbia tante precauzioni da adoperare quando i depositanti abbiano modo a loro volta o di ritenere

i depositi o aggiustare fede all'ente autonomo che ora viene creato.

Parmi che questi doveri fossero indeclinabili; la fede pubblica è impegnata, un contratto si è formato; questo contratto non si può sciogliere senza il consenso di ambe le parti; e se in forza del Codice civile il depositario può obbligare il depositante a riprendere il suo deposito, non può mica far sì che questo depositante accetti in vece sua un altro depositario.

Parmi adunque che dalle cose che ho avuto l'onore di dire sorga opportuno che i mezzi che valgono a serbare la serietà degli impegni contratti si sviluppino mercè un ordine del giorno che ho l'onore di deporre al Banco della Presidenza, concepito in questi termini:

Il Senato,

Considerando che i depositi fatti nel Banco di Sicilia sono garantiti dalla fede pubblica ed assicurati dalle disposizioni del 13 agosto 1850;

Considerando che sin quando i depositanti non vi consentano non possa lo Stato, mercè lo investire in un altro stabilimento, liberarsi dagli obblighi contratti;

Esprime il voto che il Governo del Re non faccia trasmettere al novello stabilimento i depositi rappresentati dai valori fiduciari del Banco di Sicilia senza che con modi opportuni non ne siano avvertiti i depositanti.

E passa alla votazione della legge.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. È verissimo tutto ciò che ha riferito l'onorevole Senatore Caccia. Allorchè con decreto del 13 agosto 1850, se non erro, fu creato il Banco di Sicilia, diviso dal Banco di Napoli di cui era una dipendenza, il Governo diede una garanzia ai depositi che si sarebbero fatti presso quel Banco dai privati, e ipotecò in qualche modo i beni nazionali che il Governo stesso aveva in Sicilia. È indubitato che questa garanzia dura tuttora e durerà anche dopo dichiarato autonomo il Banco per la parte dei depositi che siano stati fatti, poichè il Governo consente perfettamente colla teoria esposta dall'onorevole Senatore Caccia, cioè che non si potrebbe, senza violare la fede pubblica, deteriorare la condizione di coloro che hanno fatto depositi con la garanzia ad essi accordata dal Decreto del 1850. Quindi è che il Governo del Re allorchè verrà a fare la liquidazione o ad ordinare, secondo è prescritto nella legge, il novello Istituto autonomo, certamente procurerà che questi depositi presso il Banco di Sicilia trovino la loro garanzia nel Banco stesso.

La garanzia per questi depositi, intendiamoci bene, stati fatti anteriormente è in certo qual modo sussidiaria ed il Governo aveva tutto l'interesse a vedere se si dovesse per virtù del Decreto del 1850 garantirli e quindi metterà tutto l'impegno perchè nel Banco si trovino queste garanzie.

Quanto ai nuovi depositi che si faranno, l'onorevole Senatore Caccia mi indica che non vi è luogo ed alcuna discussione, quindi io mi astengo dal parlarne, ed accetto il suo ordine del giorno, nel senso che il Governo avrà cura di vedere se il Banco per i fondi che a lui rimangono pel nuovo ordinamento che riceve, offra ancora una garanzia ai depositi che sono stati anteriormente fatti, e se troverà per avventura che questa garanzia è problematica, sarà suo interesse, e interpellierà questi depositanti acciò scelgano o di ritirare il deposito, ovvero di lasciarlo esistere, ma non più sotto la garanzia del Governo.

Non credo per verità, nè credo che sia questa l'intenzione dell'onorevole Caccia, di voler prescrivere al Governo come necessaria questa interpellanza a quelli che hanno fatto il loro deposito; sarà una operazione prudenziale del Governo che verrà determinata dalla cognizione delle nuove condizioni dell'Istituto autonomo che sarà fatto, dappoichè, comprende l'onorevole Caccia, il Banco di Sicilia sarà regolato come sono regolate tutte le operazioni che riguardano un Istituto di credito.

Dunque il Governo nel suo interesse e nell'interesse dei depositanti, se crederà di dar luogo ad una pubblicità e interpellare coloro che hanno fatto depositi, certamente lo farà, perchè è suo debito il farlo, e nell'interesse dello Stato e in quello dei depositanti. Ma quando vedesse che le condizioni del Banco fossero tali che offrissent una garanzia in modo da rendere sicuri i depositanti ed il Governo, allora non credo che sia nell'intenzione dell'onorevole Caccia che debba espressamente venirsi a questa interpellanza.

Sotto quest'aspetto, non ho difficoltà di accettare, come io diceva, l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Caccia.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia. Forse la fugace lettura non permise al signor Ministro di intendere bene una frase del mio ordine del giorno, perchè io diceva *senza che con modi opportuni*: quindi colle parole *modi opportuni* io credo aver lasciato al Governo la latitudine di escogitarne tali e tanti che per la sua prudenza potrebbero rispondere all'uopo. Io non ho creduto dire al Governo che dovesse pigliare lo espediente degli avvertimenti; non ho creduto dirgli se nella congiuntura di cambiare la carta fiduciaria che aveva emesso il Banco di Sicilia con quella che emetterà il nuovo Stabilimento vi fosse quella vera ragione per iscrutare qual fede i vecchi depositanti hanno nel nuovo Stabilimento, e se intendono continuare a confidargli i capitali già depositati. Io nulla di questo voglio prescrivere al Governo, e non voglio affatto restringere la latitudine dei mezzi da lui adoperabili. Ho detto *modi opportuni*: spetta quindi alla saviezza del Ministro di attuare quello espediente che meglio crederà adatto all'uopo.

Presidente. Leggo l'ordine del giorno del Senatore Caccia (*vedi sopra*).

Domando se è appoggiato.

(*E appoggiato*)

Essendo appoggiato, lo metterò ai voti . . .

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Con questo ordine del giorno si intende riconoscere un diritto già stabilito e costante, e in questo caso se il diritto esiste, diventa completamente inutile. O con quest'ordine del giorno si vuol attribuire un diritto, o almeno chiarire un diritto dubbio, ed un ordine del giorno di un solo ramo del Parlamento non potrebbe chiarirlo abbastanza nè dargli un'efficacia di interpretazione autentica per far sì che venisse sempre e costantemente interpretato in questo modo anche dall'autorità giudiziaria. L'ordine del giorno poi, quale è concepito, avrebbe in sé gravi inconvenienti perchè la trasformazione del Banco sarebbe inceppata da una condizione sospensiva che impedirebbe l'esecuzione della legge fino a tanto che non si fosse dato effetto alla riserva contenuta nell'ordine del giorno medesimo.

D'altronde, io credo che sia già sufficientemente provvisto a quanto si vuol provvedere col proposto ordine del giorno, dal tenore stesso della legge, senza creare quella sospensione di azione della quale feci cenno testè.

Infatti che cosa leggiamo nell'art. 2 della proposta di legge? Noi leggiamo che « il Governo del Re è autorizzato a riordinare l'amministrazione del Banco di Sicilia, tenendo per norma il R. Decreto 27 aprile 1863 intervenuto pel Banco di Napoli ».

Ora, qual era la natura del Banco di Napoli? La natura del Banco di Napoli era quella di un Banco di deposito simile, sotto questo aspetto, precisamente a quello di Sicilia.

Infatti noi vediamo nella legge, colla quale fu riordinato il Banco di Napoli, le espressioni seguenti. « Considerando che i Banchi di Napoli i quali erano in origine dei Monti, ove i privati mettevano in deposito i loro denari, ecc. »

Dunque i Banchi di Napoli erano Banchi di deposito, simili a quello di Sicilia: ora, siccome nella legge si dice espressamente che si provveda al riordinamento dei Banchi di Sicilia nel modo stesso tenuto per i tre Banchi di Napoli, io non vedo come non si comprenda già nelle disposizioni della legge quel corredo di sicurezze che sono necessarie per far sì che i deponenti antichi restino garentiti. D'altronde la disposizione della legge attuale porta forse la cessazione della responsabilità governativa relativamente ai depositi antichi? Ma no certamente; noi non troviamo una sola parola che questo dica. Dunque siccome questa responsabilità non cessa, siccome nulla è innovato alle garanzie di cui godevano questi depositanti che avevano dato il loro danaro a quei Banchi che ora si tratta di riordinare,

io non vedo necessario che si dica con un ordine del giorno che non si potrà trasformare il Banco se prima non saranno interrogati i deponenti; perchè, o queste interrogazioni il Governo le farà, ed allora si esonererà lo Stato dalla garanzia che ha prestato, o non le farà, e dureranno per i deponenti le garanzie che avevano prima, mentre per effetto della legge presente non devono cessare.

In questo stato di cose mi pare che riesca per lo meno superfluo l'ordine del giorno proposto, giacchè, lo ripeto, o si tratta di chiarire un diritto già esistente, ed allora una semplice interpretazione di un solo ramo del Parlamento può essere revocata in dubbio perchè non ha efficacia di legge; o si tratta invece di attribuire un diritto con questa stessa dichiarazione, ed anche a questo riguardo la dichiarazione sarebbe inefficace perchè sin qui non avrebbe il voto dell'altro ramo del Parlamento.

In un modo o nell'altro mi pare adunque inutile l'ordine del giorno che è stato proposto; mi pare poi anche un poco pericoloso. Lo dirò francamente. Noi asseriamo con questo atto che in forza di leggi che non sono state presentate al Senato, esistono obblighi ed oneri a carico dello Stato, dei quali la massima parte dei Senatori non è certamente informata, perchè al Senato non vennero comunicati i documenti relativi o non fu eccitato a consultarli relativamente agli oneri medesimi. Io mi guardo bene con questo dal voler revocare in dubbio quanto ha detto l'onorevole preopinante nostro collega; ma io credo che sia consentaneo al decoro del Senato che non asserisca se non cose che risultano da documenti che sieno stati a lui sottoposti, da studi che sui documenti medesimi abbia intrapresi.

In tale stato di cose mi pare che, siccome nessun danno può venire dall'approvazione della presente legge anche senza l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Caccia; siccome quest'ordine del giorno per sé non sarebbe sufficiente nè come atto interpretativo, nè come atto attributivo di diritti, e che quindi esso non riuscirebbe che a creare inutili imbarazzi e ritardi alla esecuzione della legge, per conseguenza pregherei l'onorevole Caccia a voler ritirare il suo ordine del giorno.

Senatore **Caccia.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Caccia.** Comincio dalle ultime osservazioni dell'onorevole preopinante.

Se egli si fosse dato la pena di gettare uno sguardo sulla relazione che la Commissione della Camera elettiva ha fatto su questo progetto di legge, vi avrebbe trovato tutte le circostanze di fatto che io ho testè esposte. Là avrebbe trovate enarrate le occasioni in cui il Banco di Sicilia ebbe a veder attentata la santità dei suoi depositi, là avrebbe trovate enarrate le tre congiunture che io ho detto, là avrebbe letto la cifra delle somme che furono tolte, là avrebbe ammirato la pre-

mura che il Governo del Re si diede a restaurare l'integrità di quei depositi, ed avrebbe letto di più che la Commissione della Camera dei Deputati avea sentito forti dubbi, e per rimuoverli avea chiamato nel suo seno il Ministro di Agricoltura e Commercio, e da esso le furono fornite quasi tutte le nozioni testè accennate.

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Caccia. Così il preopinante, cui rispondo, non avrebbe dovuto desiderare altre prove per ritenere tutte le cose da me esposte al Senato.

Lo non credo poi che l'ordine del giorno da me proposto sia affatto inutile, e molto meno pericoloso. Non lo credo inutile, perchè il progetto di legge nello stabilire che verrà come una successione immediata al Banco di Sicilia, la creazione dell'ente autonomo farà sorgere il sospetto se questa operazione consolidata per effetto di questa legge, avesse potuto diminuire le cautele già acquistate.

L'addentellato poi del mio ordine del giorno è facile rinvenirlo nel disposto dell'art. 2 di questo progetto, ove si è detto in vero che si adatteranno le norme dettate dal Decreto del 1863 per il Banco di Napoli, ma fu detto siccome indicazione, ma non mica siccome unica e sola forma o norma da adottare nell'atto della costituzione della novella Cassa si è detto che questa nuova conformazione seguirà le stesse norme che sono stabilite pel Banco di Napoli; ma ivi non manca la facoltà al Governo di variare od accrescere le forme che potrebbero tendere al risultato che ho testè narrato.

L'onorevole Senatore Farina ha voluto prendere poi le mosse dal Banco di Napoli, ed ha detto che tutto questo non si era fatto pel Banco di Napoli, e non vi era ragione di farlo pel Banco di Sicilia.

Io vorrei pregare ancora il signor Senatore Farina di gettare lo sguardo sul R. Decreto del 27 aprile 1863. Egli troverà ivi quanto ha tratto alla parte storica del Banco di Napoli; troverà che questo Banco cominciò per essere un Monte di pietà, un istituto privato che riceveva depositi. Egli vi troverà che fu il Governo del Re di Napoli quello che aggiunse a questo istituto privato il servizio della Cassa di Corte; ivi troverà che quel Banco ha una proprietà sua immobiliare di ben molti milioni, e quindi, allorchè col Decreto del 1863 si disse, che a quel Banco cessava di essere attribuito il servizio della Cassa di Corte, non si fece altro che restituire il Banco di Napoli nella sua prisca autonomia, mentre quello di Sicilia, che mai non era esistito da per sé stesso, e che nacque mera istituzione governativa, acquista solo oggi una speciale autonomia.

Io credo che questi schiarimenti basteranno ad indurre il Senato ad approvare il mio ordine del giorno.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. L'onorevole Senatore Caccia ha

creduto che io revocassi in dubbio i fatti che ha esposti. Io non ho revocati in dubbio i fatti; ho detto che il Senato, citando nel suo ordine del giorno documenti e leggi che non gli sono stati presentati, faceva un atto che non era consentaneo alla sua dignità; perocchè il citare ed interpretare leggi che non furono sottoposte al Senato medesimo è un atto che disdice alla dignità di un Corpo legislativo.... (*Movimento al banco dell'Ufficio Centrale*) Non ne ha colpa l'Ufficio Centrale perchè non ha proposto l'ordine del giorno; la colpa è del modo con cui è formulato l'ordine del giorno in cui si citano e s'interpretano sotto un determinato aspetto leggi senza che nessuna di esse sia mai stata posta sotto gli occhi del Senato, e senza che, sotto l'aspetto che si contempla nell'ordine del giorno, vi sia relazione alcuna. È contro di questo inconveniente che io ho fatto richiamo.

Lo ripeto, non ho dubitato dell'esistenza di quelle leggi; esse esisteranno di fatto, ma al Senato esse non furono mai presentate; esso non venne dal potere esecutivo eccitato ad interpretarle, ed io faccio nuovamente riflettere al Senato medesimo se emettendo egli su di una proposta improvvisata un ordine del giorno interpretativo di quelle leggi, se riconoscendo senza sufficiente cognizione di causa un onere a carico dello Stato, non vulneri esso la dignità di un'Assemblea legislativa.

Del resto, io non ho precisamente voluto fare il paragone fra la natura dei Banchi di Napoli e di Sicilia; ho semplicemente stabilita la parità di condizione di ambedue, sotto l'aspetto che depositi di particolari erano stati fatti anche al Banco di Napoli; e che, siccome nella ricostituzione di quel Banco, alla sicurezza di quei depositanti si era sufficientemente provveduto, così, siccome in modo analogo si doveva ora provvedere alla sicurezza dei depositanti nel Banco di Sicilia, è ovvio che null'altro rimane ad aggiungere oltre quello che è detto nell'art. 2 del progetto di legge, che già sufficientemente provvede alla sicurezza, che l'onorevole Caccia vorrebbe stabilire in favore dei depositanti in quest'ultimo Banco, mediante il suo ordine del giorno.

Ad ogni modo, io non arrivo a comprendere come l'onorevole preopinante possa sostenere che in forza di questa legge debba cessare la garanzia dello Stato verso gli antichi deponenti.

Questa cessazione esiste nella legge; non si tolgono i diritti ai privati senza che la legge lo dica. Altronde, la legge regola i fatti avvenire, ma giammai toglie garanzie precedenti; diritti acquisiti preesistenti alla sua emanazione, senza indennizzare coloro che ne priva. Per conseguenza, io credo interamente erronea tale interpretazione della legge, e ad essa io mi oppongo, destituita credendo di fondamento la paura che si mette avanti per giustificare il proposto ordine del giorno.

È per me indubitato che la legge può per l'avve-

nire stabilire che i deponenti non abbiano più questa garanzia; ma la legge attuale non può retroagire e togliere le garanzie preesistenti ai deponenti antichi; dimodochè anche sotto questo aspetto non saprei riconoscere la necessità dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole preopinante.

Del resto, io mi rimetto alla saviezza del Senato.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io ho accettato l'ordine del giorno proposto dal Senatore Caccia non perchè creda che essenzialmente con esso si possa cambiare menomamente il disposto della legge; io l'ho accettato come un'avvertenza utile, dappoichè quello che egli ha detto e che mi giova ripetere, è una diversità tra il Banco di Napoli e quello di Sicilia. Il Banco di Napoli essendo un istituto che aveva acquistata la fiducia da sè senza bisogno che il Governo se ne ingerisse, non aveva garanzie governative, mentre il Banco di Sicilia, essendo stato creato dal Governo, non poteva essere creata la fiducia pubblica senza che il Governo avesse accordata una garanzia.

Ecco dunque che molto opportunamente il Senatore Caccia ha richiamato l'attenzione del Governo sopra un obbligo più grave che gli incombe nel fare l'ordinamento del Banco di Sicilia, obbligo per certo che non avrebbe trascurato.

Ma siccome l'onorevole Caccia lo richiama per l'appunto ad una cosa che il Governo intende di fare, ho creduto bene di accogliere il suo ordine del giorno, e non mi pare che si possa sostenere che quest'ordine del giorno sia inutile affatto.

Quanto poi all'incongruenza che trova il Senatore Farina di essersi cioè citate nell'ordine del giorno leggi che non sono state sotto gli occhi del Senato, io mi permetto di fare notare che la legge 13 agosto 1850 è precisamente la legge costitutiva del Banco di Sicilia. Quindi è impossibile che come la Commissione della Camera dei Deputati, così l'Ufficio Centrale del Senato non abbiano avuto sotto gli occhi questa legge, ed è poi impossibile che qualunque dei Senatori ha creduto dovere prendere parte a questa discussione non abbia incominciato dal volgere uno sguardo alla legge 13 agosto 1850. Questa legge ha un articolo espresso con cui è detto che per garanzia dei depositi dei privati che si facessero nel nuovo Banco di Sicilia rimanevano i beni nazionali del Governo nell'isola.

Per questi motivi non credo che sia un'incongruenza la citazione di una legge, che certamente doveva essere conosciuta da tutti, e deve essere passata sotto gli occhi dell'Ufficio Centrale.

Quanto poi all'ordine del giorno stesso, io non credo che sia indispensabile votarlo, perchè dichiaro che il Governo non avrebbe mancato di tutelare gli interessi suoi che sono in giuoco per la garanzia promessa, ma

essendo proposta da un onorevole Membro di questo Consesso una più speciale securanza, io ho creduto di accettarla, e se il Senato crederà di votarla, io certamente troverò in questo una ragione di più per assicurare con tutta esattezza quello che è debito del Governo di assicurare.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io non ho nessuna difficoltà che il Ministero accetti per sè le conclusioni dell'ordine del giorno. Io ho detto, il Senato viene invitato ad emettere un voto relativo ad una interpretazione non necessaria di leggi preesistenti che non sono state a lui sottoposte, mi si dice, non si richiamano le leggi costitutive di quel tal Banco, sarà; ma queste leggi francamente chi di noi le ha consultate? e le ha consultate sotto il rapporto di questo ordine del giorno improvvisato? Io domando se la maggior parte dei Senatori le abbia realmente avute sott'occhio? In quanto a me io confesso apertamente che non le ho mai vedute; in conseguenza, non voterò l'ordine del giorno proposto. Del resto, se anche si vuol venire alla conclusione di raccomandare questa cosa al potere esecutivo, ed il potere esecutivo non è dissenziente dall'accettare questa raccomandazione, io non mi oppongo affatto. ma quanto all'interpretazione a darsi dalla nostra assemblea legislativa a questa legge che per parte mia ripeto di non avere mai visto, dichiaro che mi guarderò bene dal votare.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Io non credo che gli interessi dei deponenti corrano alcun rischio per la mutazione che sta per seguire nell'Istituto di credito, giacchè se si sostituisce colla nuova legge un ente autonomo indipendente dal Governo, e non più garantito da esso in luogo del Banco attuale, il progetto però non dice che i diritti dei deponenti vengano ad essere lesi; non lo dice nella lettera, non lo potrebbe volere nel suo spirito; perchè ognuno intende che una legge non può avere effetto retroattivo in danno degli interessi privati. Nel silenzio della nuova legge, i diritti dei deponenti rimangono illesi pienamente, di modo che al momento in cui verranno a conoscere che il capitale viene ad essere trasferito in un nuovo Istituto di credito, essi hanno modo di provvedere ai loro interessi e di ritirare anche i depositi stessi quando credano che non siano più garantiti come lo erano in precedenza. Quindi nessun pregiudizio sono per risentire dal cambiamento che sta per farsi.

Dico poi che questa opinione è avvalorata dalla schietta dichiarazione che ha fatto l'onorevole signor Ministro d'Agricoltura e Commercio, il quale intende benissimo che le garanzie precedenti rimangano ferme, salvo che i deponenti si trovassero d'accordo nel non riconoscerne altrimenti il bisogno. Quanto poi alla necessità di quest'ordine del giorno, non mi pare tale e tanta, almeno nel modo con cui è concepito, da doverlo ac-

cettare; e dubito anzi che potrebbe imbarazzare il Governo appunto nel momento in cui si accinge ad ordinare il nuovo Istituto, e ritardarne ancora il riordinamento. Una parte di quell'ordine del giorno in sostanza fa intendere al Governo che deve mettersi in regola coi singoli deponenti per fare capire ad essi che sta per seguire una trasformazione nell'istituto di credito.

Se il Governo accetta quest'ordine del giorno, naturalmente non lo vorrà considerare come una parola morta ed assumerà un obbligo che la legge non gli dà, e s'indurrà a fare ai deponenti la interpellanza di cui in esso si parla; e da ciò ne verranno molti imbarazzi, molti ritardi e forse molte responsabilità.

Laddove, se la trasformazione dell'Istituto segue senza quest'obbligo per parte del Governo, esso non ha nessun impaccio nell'esecuzione della legge, e spetterà agli interessati di provvedersi per ritirare i loro capitali se lo credono, ed impedire che siano versati nel nuovo Istituto, oppure di procurarsi dall'autorità governativa tutti gli schiarimenti che crederanno utili ai loro interessi. In questo senso anche la semplice raccomandazione fatta dall'onorevole Senatore Caccia col suo discorso basterebbe per mettere in guardia il Governo nell'atto di pubblicar la legge; ma non mi piacerebbe l'ordine del giorno che mette il Governo nella necessità di fare l'interpellanza a ciascuno dei depositanti perchè dichiarino se vogliono o no trasferire i loro capitali nel nuovo Istituto.

Senatore **Saracco**. Le ultime parole dette dal Senatore Poggi mi obbligano a fare una dichiarazione, lo comprendo assai bene, che si pensi a tutelare gli interessi dei privati i quali hanno depositato i loro denari nelle casse di questo Banco, ma pare a me che dobbiamo anche occuparci un poco degli interessi dello Stato, il quale, se stessero le cose come vennero dette poc'anzi dal preopinante, andrebbe incontro a grave responsabilità.

Comprendo che gli antichi depositanti anche per fatto di questa legge non corrano alcun rischio, perchè convengo in questa parte intieramente nell'opinione espressa dagli onorevoli Senatori Farina e Poggi; ma io temo che se per avventura questo Banco non fosse ordinato a dovere, se le persone sopra la cui capacità il Ministero crederà poter fare assegnamento fullissero a questo dovere (e mi pare che oggi lo possa dire senza toccare all'onestà di chicchessia, perchè non sono *in pectore* del Ministero, per sapere quali siano questi personaggi su cui egli intende fare assegnamento per ordinare il nuovo Banco) tornando su miei passi, dico, se per caso questa fiducia non fosse meritata, ma forse che lo Stato dovrà andare incontro ai gravi pericoli che s'incontrano quando difatto avvenisse qualche atto meno onesto, qualche atto che potesse trarre le finanze dello Stato in gravi imbarazzi?

Or dunque dico: siano salvi, se così si vuole, i diritti dei terzi: già lo sono di fatto, lo siano pur an-

che, se così piace al Senatore Caccia, adottando l'ordine del giorno da lui proposto, ovvero prendendo atto della dichiarazione del Ministero; ma se vi è qualche cosa da fare anche nell'interesse dello Stato, per evitare questi inconvenienti, lo si faccia. Quindi è che quell'interpellanza, che non piace all'onorevole Poggi, dico la verità; piace a me, perchè essa condurrà a questo risultato vale a dire, che i depositanti avranno modo di esprimere la loro volontà; o vorranno lasciare il loro danaro nelle mani del Banco novellamente ordinato, e vuol dire che allora seguiranno interamente la sorte del Banco stesso, e così lo Stato si troverà posto al sicuro da tutte le conseguenze possibili di un cattivo Governo

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Senatore **Saracco** . . . che ormai quando si tratta di Società, pare destino, che sia diventato il fatto normale di tutte le amministrazioni. Oppure questi signori crederanno di ritirare il loro denaro, e vuol dire che noi non abbiamo ad entrare punto ad esaminare la convenienza che questi depositi vi stiano o no.

Noi facciamo una legge generale senza occuparci dell'interesse dei privati; ma dobbiamo, mentre ci occupiamo dell'interesse dei terzi, occuparci sostanzialmente, lo ripeto, degl'interessi dello Stato.

Se veramente la cosa fosse urgente, di quella suprema necessità cui mi pare accennasse poc'anzi l'on. preopinante, sarei anch'io di quest'avviso, ma io non so trovarvi questa grande urgenza, questa somma convenienza che il Banco di Sicilia sia ordinato sopra basi nuove, diverse da quelle con cui procede oggi. Se questa necessità veramente vi fosse, potrei consentire col'opinione espressa dall'onorevole Poggi; ma siccome necessità alcuna non v'ha, e siccome mi pare che interpellando anche, se così si vuole, tutti i singoli depositanti a voler dichiarare se vogliono convertire i loro titoli in altri del nuovo Banco si viene ad ottenere maggiore sicurezza per lo Stato, dico la verità, prescelgo la via dell'interpellanza, perchè non veggio nessun inconveniente, nè legge di necessità che m'imponga di fare altrimenti.

Mi sono permesso di fare queste osservazioni, perchè piaccia al Ministro di farne quel conto che crede, ma, se pensa alla sua volta che così operando si assicuri meglio l'interesse dello Stato, sono perfettamente convinto che lo farà.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Credo che le spiegazioni da me date rispondano pienamente a quanto ha detto l'onorevole Saracco. Io ho accettato l'ordine del giorno dell'onorevole Caccia, appunto per dichiarare che lo Stato non mancherà di usare tutte le cautele acciò questa garanzia data col Decreto del 1850 non possa recare pregiudizio agli interessi dello Stato, in quanto che esso deve seguire a guarentire coloro che abbiano depositati i loro fondi nel Banco prima della presentazione di questa legge.

Quindi mi pare che quanto ha esposto l'onorevole Saracco sia precisamente conforme a quello che il Governo ha dichiarato di voler fare.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Non ho nulla da ridire sui dubbi che ha affacciato l'onorevole Senatore Saracco; ma la difficoltà non ista qui. A buon conto, colla dichiarazione e poi colla discussione che ha avuto luogo su questo incidente, cosa si viene a riconoscere, ammettendo l'ordine del giorno? Che il Governo confessa la propria obbligazione di avvertire per tempo i deponenti, e d'invitarli a dichiarare la loro volontà per l'effetto di trasferire nel nuovo Banco i loro capitali. Se questo obbligo viene ad essere riconosciuto in questa forma dal Governo, e che poi non sia per causa anche accidentale adempiuto in un modo da tutelare veramente l'interesse dei deponenti, il Governo diviene responsabile, e con esso potrebbe divenirne lo Stato. E questo è quello che non si deve ammettere. Se veramente si riconosce che possa essere leso un interesse a carico dei deponenti, così la trasformazione che sta per seguire dell'istituto vecchio nel nuovo, e che gli obblighi dello Stato dirimpetto ad essi continuassero, allora bisognerebbe provvedere e tutelarli, liberando eziandio lo Stato, con proporre non un ordine del giorno, ma un emendamento ed un'aggiunta alla legge: e il Governo sarebbe allora come contenersi; mentre coll'ordine del giorno il Governo va a legarsi in un modo indeterminato, senza che in effetto vi sia una legge che lo obblighi.

E può benissimo accadere che quando i deponenti avvertiti dopo un certo spazio di tempo hanno riconosciuto il nuovo Istituto coll'esigere gli interessi e con altri atti che importano recognizione del nuovo debitore in luogo dell'antico, decadano dai precedenti diritti e forse dalle precedenti garanzie; e allora se vi fosse una tacita novazione da parte loro non bisognerebbe impedirne le conseguenze a favore del Governo con l'ordine del giorno che lo metterebbe in una falsa posizione.

Io ne concludo per conseguenza che se il Governo ha obbligo di far qualche cosa rispetto ai deponenti antichi, ciò deve dichiararsi e precisarsi con un articolo di legge; ma se ciò non è necessario, come io non lo credo, basta questa semplice raccomandazione al signor Ministro, perchè prenda quelle disposizioni che entrano nelle sue attribuzioni, senza che il potere legislativo assuma nessuna responsabilità in questa materia.

Senatore Mirabelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mirabelli. Mi piace di dissipare un equivoco che mi pare vi sia in questa discussione, un equivoco di diritto. Secondo me, che cosa veniamo a fare con questa legge? Al depositario Stato si sostituisce un altro depositario, e colla pubblicazione di questa legge tutti i deponenti sono avvertiti che il depositario è mutato.

Se dopo questo solenne avvertimento, fatto mediante legge, i deponenti non ritirano dal depositario la loro moneta, e continuano a farla rimanere nelle mani del nuovo depositario, avvenendo una distrazione durante questo secondo periodo, il primo depositario, l'ente Stato è perfettamente liberato. Se la distrazione fosse seguita prima della consegna al nuovo depositario, lo Stato sarebbe obbligato, avendo dato la sua garanzia; ma quando avrà fatta la consegna, quando lo Stato rimetterà al nuovo ente tutto il deposito che è presso di lui, ed il deposito si troverà esatto, se i deponenti nonostante la pubblicazione della legge, non si presentano per ritirare i loro depositi, e consentono che restino in mano del nuovo depositario, io ritengo che l'ente Stato è pienamente disobbligato, e che le azioni dei deponenti non si possono rivolgere che contro il novello depositario, nelle cui mani i loro depositi furono rimessi mediante un solenne avvertimento quale è quello della pubblicazione di una legge.

Non mi fa peso l'osservazione che senza il consenso del deponente non si possa immutare il depositario, poichè qui vi è il consenso, se non espresso, presunto. Lo Stato, mediante legge senza contratto con ciascuno dei deponenti, è divenuto depositario; mediante altra legge, sostituisce altro depositario a lui. La legge è resa pubblica, chi non accetta il nuovo depositario, ritiri il deposito. Se non lo ritira, consente alla trasformazione.

Ora, l'ordine del giorno che cosa dice al signor Ministro?

Dice così: ma la legge voi la pubblicherete in un giorno; ne debbono decorrere altri quindici per la sua esecuzione, voi dovrete costituire e far costituire l'amministrazione del nuovo ente, voi dovrete far la consegna dei depositi a questo nuovo ente; date dunque grande pubblicità a queste operazioni affinché i deponenti siano avvertiti del momento preciso in cui il depositario viene ad essere mutato, ed abbiano quindi il tempo necessario, nel momento in cui si fa la trasformazione, di andar a ritirare, se vogliono, le loro monete.

Ora, l'accettazione da parte del Ministero di questo ordine del giorno importa un semplice obbligo morale intorno alla maniera con cui il Ministero dovrà attuare l'esecuzione di questa legge. Certamente che i diritti e gli obblighi nascono dal modo con cui sarà la legge pubblicata; ma, secondo il mio avviso, pubblicata la legge, quando lo Stato avrà fatta la consegna al nuovo ente, i depositanti perdono la loro azione contro lo Stato dal momento della consegna, ed hanno un mezzo diretto contro il nuovo depositario; e per conseguenza per questa trasformazione, per questo cangiamento di azione è utile ed equo che il Ministero prenda tutti gli opportuni temperamenti perchè i deponenti ne siano avvertiti, non certo individualmente, ma col sistema della più larga pubblicità.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Faccio osservare al Senatore Farina che egli ha già parlato tre volte, e che...

Voci varie. Parli, parli.

Presidente. Allora, acconsentendolo il Senato, le do la parola.

Senatore Farina. Le cose dette dall'onorevole preopinante mostrano sempre più la necessità di una disposizione di legge.

Il diritto degli antichi deponenti non può cessare definitivamente rimpetto all'antico obbligato se non in forza di una disposizione legislativa; sia pure che si sappia che un nuovo ente è stato sostituito all'ente antico, ma l'obbligazione di questo ente antico non può cessare con un semplice ordine del giorno, il quale, lo ripeto, rimpetto ai terzi non serve a nulla, non essendo legge.

Ripeto adunque che è, secondo me, indispensabile una disposizione di legge, che dica che colui il quale nel termine di un mese, di due, di tre, non si presenterà a ritirare gli antichi depositi, si intenderà di aver riconosciuto il nuovo ente, e senza di ciò mi permetta l'onorevole preopinante che gli dica che non potendosi la decadenza da un diritto esistente supporre pel semplice cambiamento del depositario, la sua tesi non reggerebbe, e che se qualche cosa il suo dottissimo discorso ha dimostrato, questa si è, la necessità sempre più di una disposizione di legge, e l'inutilità di un ordine del giorno.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Debbo pure far osservare al Senatore Caccia che anch'egli ha già parlato tre volte, e...

Voci varie. Parli, parli pure.

Presidente. Dunque ha la parola.

Senatore Caccia. Prendendo atto delle esplicite, nette, e chiare dichiarazioni del signor Ministro del Commercio, e ritenendo che in esse sta tutto quanto io ho voluto rinchiudere nel mio ordine del giorno, io lo ritiro, e prego il Senato a prendere atto anche esso delle dichiarazioni dello stesso signor Ministro.

Presidente. Se nessuno domanda la parola nella discussione generale, passeremo alla discussione dei singoli articoli.

Leggo l'articolo primo:

« Il Banco di Sicilia e le Casse di sconto di Palermo e di Messina sono riconosciute come unico stabilimento pubblico avente qualità di ente morale autonomo.

(Approvato)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a riordinare l'Amministrazione del Banco di Sicilia, tenendo per norma il Reale Decreto 27 aprile 1863, N. 4226, intervenuto pel Banco di Napoli e assicurando maggiore sviluppo e prevalenza all'elemento locale elettivo.

(Approvato)

« Art. 3. Saranno restituite al Banco di Sicilia tutte le somme che dal 1860 sin oggi, per causa di servizi pubblici vennero prese dalle Casse di sconto di Palermo e di Messina, sia dal Governo borbonico, come dal Governo dittatoriale o dal Governo nazionale.

(Approvato)

« Art. 4. Seguita la restituzione contemplata nello articolo precedente, sarà cancellata dal bilancio ordinario la spesa inscritta: *Regio Banco di Sicilia, capitolo 80, Personale — L. 162,425; e capitolo 81 — Spese d'ufficio — L. 47,000*, salva la liquidazione di ogni altra ragione tra lo Stato e il Banco di Sicilia.

(Approvato)

Si passerà ora allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Frattanto do comunicazione al Senato del seguente messaggio del Presidente della Camera dei Deputati.

« Il sottoscritto pregiassi trasmettere all'onorevolissimo signor Presidente del Senato del Regno gli uniti quattro progetti di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati e da essa approvati nella tornata del 30 spirante mese, concernenti:

1. Disposizioni relative agli impiegati in disponibilità nella provincia di Palermo;
2. Corrispondenza postale marittima fra Palermo e Napoli;
3. Esenzione da tassa per nuovi fabbricati di Palermo;
4. Disposizioni relative alla rete stradale di Sicilia e agli stipendi dei graduati e militi a cavallo della medesima Isola.

Firenze, addì 31 luglio 1867.

Il Presidente della Camera

ADRIANO MARI. »

Questi quattro progetti di legge saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

I signori Senatori per la prossima seduta saranno convocati con avviso a domicilio.

(Il Senatore *Segretario Manzoni T.* fa l'appello nominale).

Presidente. Risultato della votazione sul progetto di legge per la costituzione del Banco di Sicilia:

Votanti . . .	65
Favorevoli . . .	62
Contrari . . .	3

Il Senato adotta.

Ripeto, che i signori Senatori verranno convocati con avviso a domicilio per la prossima tornata; li avverto per altro che sono invitati ad intervenire dopo domani al tocco negli Uffici per l'esame delle ultime leggi presentate.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).